

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3637

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TREMATERRA, BEVILACQUA,
CARRARA, COMPAGNA, COZZOLINO, D’AMBROSIO, DANZI,
DE PAOLI, FABBRI, FIRRARELLO, FORLANI, IERVOLINO,
IZZO, MAFFIOLI, MELELEO, MINARDO, NESSA, PESSINA,
ROLLANDIN, SALZANO, SAMBIN, SUDANO e VERALDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2005

—————

Soppressione dell’imposta sul bitume stradale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di introdurre una modifica alla normativa vigente in merito all'accisa sul bitume stradale che, introdotta in origine con provvedimenti urgenti volti a contenere il disavanzo dello Stato, non ha mai portato concretamente benefici alle casse statali ma, al contrario, ha introdotto confusione e creato un incremento dei costi delle opere pubbliche da coprire con le stesse finanze dello Stato.

L'imposizione indiretta in questione è disciplinata dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e dal regolamento recante norme per disciplinare l'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonché l'imposta sui bitumi, di cui al decreto del Ministro delle finanze 17 settembre 1996, n. 557.

L'articolo 62 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, assoggetta ad imposta di consumo i bitumi di petrolio (NC 2713/2000).

I bitumi di petrolio vengono commercializzati per l'utilizzo in campo stradale o industriale.

Nel nostro Paese gli ultimi dati ufficiali disponibili attestano, su un totale di 2.965.000 tonnellate, la seguente ripartizione:

- bitume stradale 2.150.000 t.
- bitume industriale 580.000 t.

Più del 72 per cento del bitume totale consumato in Italia è destinato alla costruzione e alla manutenzione delle pavimentazioni di strade ed autostrade.

Il patrimonio viabile nazionale è di proprietà dello Stato, per cui tutte le voci di costo che concorrono alla formazione del prezzo finale dell'infrastruttura viaria (tra cui il costo del bitume, comprensivo di imposte) gravano in ultima analisi sulle casse dello Stato.

Il comma 2 dell'articolo 62 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, prescrive che l'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici (bitumi industriali).

L'imposta di consumo sui bitumi da petrolio è pertanto applicata esclusivamente al bitume stradale (utilizzato per fare le strade che appartengono alla comunità) e non su quello industriale (utilizzato invece dai privati per fare vernici, impermeabilizzazioni, rivestimenti di tubi, membrane, eccetera).

L'introito derivato dalla esazione di tale imposta porta nelle casse dello Stato appena 50-55 milioni di euro.

A fronte di ciò, per effetto dell'imposta, si produce un incremento dei costi della materia prima «bitume» che automaticamente si riflette sul costo dell'opera che paga la pubblica amministrazione proprietaria della strada, maggiorata dell'IVA.

Lo Stato italiano (unico in Europa) impone pertanto alle imprese stradali un'imposta sul bitume che finisce per gravare unicamente sulle amministrazioni appaltanti, quindi sullo Stato medesimo.

Questa succinta analisi porta a queste semplici considerazioni:

- l'accisa sul bitume stradale fa salire il prezzo di un prodotto di per sé già molto alto, soggetto alle repentine fluttuazioni del prezzo del petrolio e al cambio euro-dollaro;

- penalizza pesantemente le circa 3.000 imprese impegnate in lavori di pavimentazione stradale per conto degli enti titolari delle strade;

- produce una serie di ulteriori adempimenti fiscali (più farraginosi che onerosi) poco chiari, totalmente inutili e spesso disattesi (scorte d'obbligo del 10 per cento, denuncia periodica agli appositi uffici, eccetera);

- grava sull'ente appaltante titolare dalla strada;

- produce un introito ridicolo che non copre nemmeno i costi di esazione.

L'imposta sul bitume stradale è un'anomalia solo italiana, essa non è dovuta in alcun altro Stato membro dell'Unione europea, è stata introdotta unitamente a quella sugli olii lubrificanti i quali producono in verità un reddito discreto (circa dieci volte in più rispetto a quella del bitume) ma questi ultimi non vengono utilizzati dalle pubbliche amministrazioni come invece accade per i bitumi stradali, per di più in esclusiva.

L'eliminazione dell'imposta favorirebbe la riduzione dei costi delle opere pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 62, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: «non è applicabile ai bitumi utilizzati», sono inserite le seguenti: «nella produzione di miscele bituminose a base di bitume di petrolio per la costruzione e la manutenzione delle pavimentazioni stradali.».